

È vero che vi lasciò supporre che il Vincenzo Merighi avesse potuto avere parte alla grassazione stessa come autore; ma poscia nella sua coscienza, nella sua imparzialità, vi disse di rinunciare alla espressa opinione per voler fare di Merighi un complice ricettatore doloso con iscienza e trattati coi grassatori. Or bene, il primo sistema che il Pubblico Ministero additava per ritenere la colpabilità di Merighi come autore di grassazione, la difesa non ve lo combatte perchè l'accusa stessa vi disse che non lo credeva sostenibile: vi basti che la difesa vi faccia notare che quel sistema fu escluso esplicitamente dalla signora Mattioli Brazzetti. Se quel dubbio, quelle reminiscenze che vi vennero portate all'udienza da quel ciarlone di Ramenghi, epiteto che gli fu dato da altri testimoni, lasciarono la supposizione che realmente il Merighi fosse stato dalla Brazzetti indicato allorchè le si mostrò una litografia in cui erano i ritratti di tutti e singoli gli accusati; essa però nella sua coscienza vi fece un'avvertenza che fu attestata dai testimoni stessi che si pretendeva avessero dovuto deporre il fatto od il detto che la Brazzetti stessa aveva accennato, essa disse, ma che sia proprio lui! e disse ancora, mi meraviglio! E sapete perchè disse questo? perchè nell'antecedente udienza aveva attestato, spinta dalla sua coscienza, dalla sua onestà, che effettivamente essa riteneva il Merighi e lo aveva ritenuto un uomo onesto. E notate, signori giurati, che la Brazzetti la dovete nel caso ritenere come un'espressione della pubblica fama, inquantochè essa abitava in prossimità dell'osteria dove, a detto del Pubblico Ministero, era un covo di malfattori, inquantochè la sua casa era aderente, si può dire, all'osteria stessa, ed inquantochè essa aveva potuto raccogliere tutte quante le voci che a carico del Merighi avevano potuto suscitarsi; ma essa nella sua coscienza vi disse che se non aveva domestichezza con lui, è perchè Merighi non aveva mai frequentata la sua casa; vi disse però che essa riteneva Merighi per un uomo onesto. Dichiarazione questa che voi, signori giurati, dovrete avere dinnanzi quando sarete per giudicare un uomo, il quale mai ebbe a rispondere della sua condotta in faccia alla legge.

Qui, o signori giurati, è dove io faccio appello alla vostra imparzialità; faccio appello alla vostra giustizia, perchè nello scrutare tutti quanti gli elementi d'accusa, che possono stare a carico del Merighi, abbiate alla memoria che un uomo, che fu sempre irreprensibile fino all'età di sessant'anni non può di un tratto divenire un grassatore, un manutengolo, un ricettatore.

E valga il vero; quale relazione abbiamo noi trovata fra questi grassatori?

Quasi tutti ad una voce vi dissero, non conosciamo Vincenzo Merighi: ve lo dissero i due Terzi, ve lo disse Squarzina, ve lo disse Righi, e solo Pedrini e Romagnoli dissero di aver conosciuto il Merighi in carcere, e Pedrini vi disse che lo conosceva per relazione confinale, abitando esso pure nella contrada Lamme.

Nè io verrò a ripetere quello che vi disse testè il mio collega avvocato Madon riguardo al Pedrini, in questa parte la difesa del Pedrini, se egli abbia pur avuto parte a quella grassazione vi ha evidentemente dimostrato che gli elementi dell'accusa non sono sufficienti per dichiararlo colpevole di grassazione.

Ma supponiamo pur anche che vi fosse stata una conoscenza, supponiamo pur anche che fra Merighi e Pedrini vi fossero stati rapporti: e che, o signori? Sarà forse logica la illazione che perchè si conoscevano dovevano essere assieme a grassare? Baie, o signori! Non restano quindi a carico di Merighi solamente che le rivelazioni di Campesi.

Non verrò io a farvi un mazzetto di tutte le contraddizioni che i miei colleghi vi hanno indicate, non vi verrò dicendo, signori giurati, che le rivelazioni del Campesi portano date che il Pubblico Ministero ha posto esso stesso in sospetto, vale a dire che non provengano dalle rivelazioni di Voghera: vi dirò solo, o signori, che la lettera del 11 giugno 1862 è posteriore a quelle altre due lettere scritte da Campesi il 22 gennaio e 23 febbraio del 1865, di quelle lettere in una parola nelle quali il Campesi chiede soccorsi e colle quali si millanta di potere e dovere rivelare cose attenenti ai malfattori.

In queste lettere, o signori, Campesi vi narra molte cose generiche: vi parla di grassazioni: nè in questa parte voglio fargliene appunto. Le grassazioni erano cose notorie e tutti le conoscevano e non avevano bisogno che Campesi ci venisse a riferirle. Tutti conoscevano i dolorosi fatti ed è probabile, anzi certo, che alcuni carcerati li sapessero.

Era naturale che anche Campesi in carcere le avesse imparate, e notate, o signori, che il carcere è il luogo ove più specialmente si fanno i reati, perchè immediatamente quando succedono reati non c'è volta che non succedano arresti, e quando uno entra nel carcere, oh! vi accerto, o signori giurati, che quasi tutti i carcerati sanno il motivo per cui il nuovo entrato viene arrestato.

Supponiamo che quest'uomo fosse capitato nel carcere ove Campesi si trovava, ed ivi si trovasse qualcuno che conoscesse la grassazione Brazzetti, ecco che ciò bastava perchè Campesi potesse essere scienza dell'ingenerare del reato.

Finchè il Campesi mi narra i fatti succeduti, io credo a lui che li abbia potuto apprendere anche dai condetenuti; ma quando Campesi mi accenna ai nomi dei grassatori io ne dubito, o signori, e ne dubito molto perchè non trovo riscontri alle parole del Campesi. E difatti quando il Campesi volle fare il sapiente più di quello che glielo consentivano e la verità e la coscienza inciampò nella menzogna, e nel falso. Difatti volle il Campesi indicare gli oggetti che furono rubati, oggetti che in gran parte vedremo provenuti dal furto; ma che malamente il Campesi pretese sostenere che gli oggetti erano di Brazzetti, ma che questi non li voleva riconoscere. E che ciò non sia vero ve lo accertò il mio collega quando vi dimostrò che l'anello, che si pretendeva del Brazzetti, aveva ben altra provenienza.

Vi si dimostrò all'udienza evidentemente che quell'anello era stato legittimamente acquistato dal Terzi dal testimone che venne ad accertare il fatto.

Con questi elementi, potrete voi avere una fiducia piena in quelle rivelazioni? Oh! no: sapete quando avreste potuto credere a Campesi? quando egli vi avesse accennato, per confidenze avute, che questi oggetti, che egli accennava derubati nel furto ingenerato, erano presso il tale, od il tal altro; allora sì che Campesi mi dava la prova delle rivelazioni, mi dava la prova della verità dell'asserto, perchè l'oggetto fur-

tivo, la parte integrante del reato veniva trovata a seguito delle rivelazioni.

Ma questa prova, o signori giurati, non venne somministrata; il Campesi accennò semplicemente a ciò che era stato rubato, all'ingenerare del reato, il modo col quale furono fatte queste confidenze sono un'altra prova della incredibilità delle medesime.

Un altro testimonio vi venne a dire che realmente Romagnoli con Campesi aveva fatte confidenze, e Ferriani Angelo vi disse di aver sentito quanto Romagnoli confidò a Campesi.

Se Romagnoli avesse realmente confidato, non avrebbe fatte le confidenze a modo che Ferriani le udisse.

Se Romagnoli avesse realmente svelati fatti delittuosi a suo carico: credete voi che avrebbe fatte le confidenze in modo che altri le udisse? e questo solo, o signori, per me è sufficiente per dire che Romagnoli realmente le confidenze non le ha fatte, tanto più che il Campesi non m'indica la causa per cui Romagnoli avesse dovuto o potuto confidare. L'assassino, il grassatore ed il ladro non poteva confidare se non avesse avuto un corrispettivo o che almeno il corrispettivo gli fosse stato promesso.

Ma contro il Merighi qual altro elemento, oltre le rivelazioni del Romagnoli, ci porta l'accusa? ci porta le sue male qualità, egli è il tavernaio dell'Ancora, è quell'uomo, in una parola, che è capace di qualunque delitto.

Ma, signori, una vita onesta, intemerata in faccia alla giustizia, poichè egli non fu mai condannato, può in un momento dimenticarsi e così fare di quest'uomo il ritratto della perversità? come? l'uomo il quale sino a 55 o 56 anni non fu mai in alcun modo processato; quest'uomo mi si può descrivere ad un tratto un grassatore? Ma v'ha di più. Noi produciamo agli atti un certificato da cui consta lo stato di salute di quest'uomo; noi producemmo agli atti un certificato col quale si prova che quest'uomo fu nel manicomio: ebbene i grassatori credete voi che si vogliono fidare d'un pazzo! credete voi, signori giurati, che quando si scelgono da un'associazione di malfattori gli autori e i mantengoli dei misfatti, si vada a scegliere appunto un uomo il quale da un momento all'altro può svelare il segreto? può, in una parola, essere tremendo all'associazione che cercava arruolarlo!

Io quindi credo, o signori, che realmente non esista la prova per dire che Merighi fu un ricettatore doloso, per dire che egli ricettò con scienza e premeditazione, perchè smentite e tolte le confidenze fatte da Romagnoli, tolta la tede a Campesi, che in questo reato come negli altri, dimostrò di deporre con quella scienza e moralità che non può condurre a quella certezza che deve essere morale storica, mi è forza il concludere che realmente Campesi o ingannò oppure fu ingannato. Si nell'uno che nell'altro caso io sostengo che Merighi Vincenzo non può essere tenuto nè come grassatore, nè come ricettatore.

Nè qui verrò a dirvi che questo reato, come appunto è attestato dal Campesi, anche credendo a lui, verrebbe in gran parte a smentire quella vasta associazione i di cui membri si vuole abbian commesso tutti i crimini, che formano parte del presente dibattimento; se noi dovessimo credere a quelle rivelazioni, voi vedreste che dal provento di questa grassazione furono fatte sette parti, chè sette furono i grassatori.

Or bene, signori giurati, dov'è la parte dell'associazione?

Il Pubblico Ministero nell'arguzia, che egli ha, vol-

le dirvi che veramente poteva darsi il caso che fosse fatto il prelievo della parte che toccava all'associazione, e che poscia si fossero suddivise le parti; ma questo è un'asserzione, non vi è una prova che attesti questo fatto, e di fronte alla deposizione di Campesi, il quale dice che toccò una parte a ciascuno, io credo di ricavarne un argomento ancora per escludervi quella vasta associazione che realmente il Pubblico Ministero sostenne, ma che in fatto non si verificò.

Io quindi concludo brevemente, o signori giurati, sostenendo che il Merighi Vincenzo a mio avviso non è grassatore, non è ricettatore con scienza previo trattato od accordo coi grassatori.

L'avv. Oppi pei furti commessi a danno dei signori Bianchi Canedi e Zanetti (11 e 13 16 capi d'accusa, difende:

Guidicini.

Falchieri A.

Zaniboni.

Signori Giurati.

A seguire l'ordine della difesa, tenendo dietro alla requisitoria del P. M. noi vi parleremo del furto a carico di Giuseppe Bianchi e dell'altro furto a carico di Carlo Canedi, dei quali è imputato Eugenio Guidicini, e così uniremo questi due reati a quello in danno di Eustachio Zanetti pel quale ultimo reato soltanto abbiamo altri compagni di difesa. Giuseppe Bianchi patì un furto; ignoto ladro s'introduceva nella sua casa e ne asportava un orologio. Quest'orologio è stato trovato nella casa di Eugenio Guidicini. Che il furto sia qualificato pel tempo e pel mezzo, non l'impugniamo, sembra a noi pure che rimanga stabilito. Noi quindi in questo fatto non abbiamo a fare molte ricerche per conoscere, se Eugenio Guidicini ne sia addebitabile, noi ci limiteremo ad esporvi quale in ogni dannata ipotesi possa dirsi la sua responsabilità pel possesso del depredata orologio. L'orologio che fu trovato presso il Guidicini nella sua casa è realmente l'orologio di pochissimo valore, che fu derubato al Bianchi, eccovi l'unica circostanza che milita a carico dell'imputato, circostanza certamente di tutta rilevanza.

Il Guidicini ad escludere questa prova parlante contro di lui, si fece ad introdurre che l'orologio era stato da altri portato in sua casa, vi era stato portato da un suo genero, nè saperne egli cosa alcuna.

Questa introduzione, a dire il vero, non è stata esclusa, poichè questo genero, quantunque oggi defunto, noi sappiamo che aveva tristissime qualità, massime in fatto di furti. Quindi l'introduzione, che fece il Guidicini non è fuori di proposito, essa può essere possibile. Ma lasciamo a carico di Guidicini il fatto, che gli viene imputato del possesso dell'orologio; noi non abbiamo nessuna, nessunissima prova, neppure un indizio che il Guidicini fosse a derubare il Bianchi: noi non vediamo che avesse alcuna pratica di quella casa, nè che si aggirasse intorno ad essa.

Secondo il P. M. il Guidicini è un famoso malfattore; ma per noi il vedere che egli si sia recato in una casa che era ricca di suppellettili, in cui vi era denaro, vi erano effetti preziosi, il vederlo limitarsi a prendere un solo orologio di poco conto, ne pare ripugnar ciò grandemente alla natura rapace, che si è voluta attribuire al Guidicini. Ne deriverà pertanto che mentre non si può avere per assoluto autore del furto, pel fatto di quel possesso, ove ne fosse responsabile, si dovrà semplicemente ritenere colpevole di una complicità, come quegli che potesse avere ricevuto anche dolosamente l'effetto che costituiva il compendio furtivo a danno del signor Bianchi. Quindi, mentre noi non vediamo che l'introduzione del Guidicini sia improbabile, mentre non vediamo che essa sia esclusa, noi riteniamo che, in ogni dannata ipotesi, non si possa egli avere in conto che di semplice complice. — Veniamo ad altra imputazione.

Nella notte dal 17 al 18 settembre 1862 altro furto avveniva a danno del signor Carlo Canedi. I ladri s'introducevano la notte in un magazzino della casa da lui abitata: ivi erano depredati effetti di rame, e sacchetti, entro i quali si conteneva pallina, ed alcuno dei sacchetti provenienti da questo compendio furtivo fu ritrovato presso il Guidicini. Il Guidicini non lo ha negato; egli dice che li ha comperati da persona che non saprebbe precisamente indicare. Io non mi perderò in inutili ripetizioni, gli argomenti addotti per l'altro furto a danno del Bianchi per stabilire quanto possa essere responsabile il Guidicini, valgono egualmente per questo secondo reato per dirlo complice non autore principale del furto a danno del Canedi, e quindi passerò a trattare del furto avvenuto a danno del signor Eustacchio Zanetti nella notte del 9 marzo 1862.

Nella notte del 9 marzo 1862 eravi festa da ballo in maschera nel teatro Contavalli, la festa così detta della Cavalchina. Zanetti onde procurare un divertimento alla sua famiglia vi si recava e lasciava completamente abbandonata la casa. In quella notte ignoti ladri vi penetrarono, e la spogliarono di effetti e di danaro.

L'ingenero del furto è constatato, è constatato pel tempo, poichè calcolando l'ora in cui la casa fu abbandonata non vi è questione che non seguisse di notte, è qualificato pel mezzo, perchè realmente fu usata violenza per penetrarvi, nè leveremo alcuna questione sul valore del furto eccedente senza alcun dubbio le lire 500.

Gli autori di questo furto rimasero per alcun tempo ignoti, anzi l'essersi veduto che per fatto dei ladri si erano poste le mani immediatamente in un ripostiglio, ove si contenevano danari, ripostiglio che non poteva essere conosciuto che da persone di confidenza, i primi sospetti caddero, e dovettero ragionevolmente cadere sopra persone che pratica e confidenza avessero della casa di Eustacchio Zanetti.

Ma passiamo oltre.

Imputati di questo fatto sono Guidicini Eugenio, Romagnoli Luigi, Falchieri Adamo, Zaniboni Carlo, Franceschelli Cleto e Ugolini Gaetano.

La difesa dei poveri che ci è raccomandata vi parlerà per Falchieri, per Zaniboni, per Guidicini.

Bisogna convenire, signori giurati, che i mezzi di prova di questo reato in quanto alle persone che per avventura lo avessero commesso sono molto difettosi non solo, ma straordinariamente monotoni.

Qui per dir il vero mancano tutti gli estremi per formarsi un giusto criterio sugli autori del furto.

Il Pubblico Ministero anche qui vi invoca le rivelazioni di Cesare Buonafede, e vi dice, Buonafede accusa gli imputati, e conviensi quindi il prestarvi tutta la fiducia, perchè accusa anche se stesso.

E non si taccia di leggerezza l'accusa, perchè l'accusa si basa sempre sopra solide fondamenta, e lo prova presentandovi per massimo atleta il Buonafede.

Ma Cesare Buonafede è egli un accusato il quale, vinto dall'accusa, confessi la propria colpa, e, nel confessarla, tragga seco nella colpa i suoi compagni? La confessione del Buonafede è quella confessione meritevole di tutta fede appunto, perchè il convincimento non gli permette di negare le proprie colpe? No, o signori, la confessione di Buonafede non è propriamente tale, il giusto principio legale invocato dal Pubblico Ministero che veggio sorgere finalmente una volta, è il principio della confessione in *caput proprium* di Buonafede, principio lodevole per ogni rapporto, ma venuto meno nel caso concreto per l'inopportunità dell'applicazione.

Bonafede è un accusatore, non è altro che un delatore. Egli vi è venuto a favellare di commessi reati, di reati di cui non si era nemmeno tenuto parola, dei quali non si erano formati sospetti. Ora si chiama questa una confessione? Ma venga Buonafede in istato d'accusa, venga nel processo scritto, venga nel dibattimento orale ed allora

confessi a carico proprio, ed a carico degli altri; e forse una presunzione correrebbe in favore del suo detto. Ma qui non siamo nel caso, qui Buonafede non è che un delatore disperato, e quindi sospetto doppiamente sospetto, come delatore e come disperato.

Noi siamo obbligati ad ogni passo di porre il piede in questo fango, e, per quanto ci ripugni immergerci nel fango, pure vi siamo costretti a tratteuervici.

Un Faustino Lolli testimonia di qualità conosciute veniva a dichiarare che aveva saputo in carcere da Guidicini che autore del furto Zanetti erano lo stesso Guidicini, il Romagnoli ed il Zaniboni. Queste dichiarazioni di Lolli Faustino non meritano tutta la fede. Noi lo sappiamo anche imputato di complicità in gravi reati, abbiamo visto che d'un gravissimo era incolpato, quello di Marzabotto. Ne deriva dunque che oltre l'eccezione che corre contro il Lolli per le sue qualità personali, vi è anche l'altra che egli doveva abbandonarsi agli artifici per procurarsi benevolenza, doveva in certo modo far mostra di una specie di buonafede per giovare la giustizia, onde far nascere una presunzione in suo vantaggio, onde, poter scampare dai gravi danni, dei quali le sue colpe o le sue accuse lo minacciavano. Io credo che ciò basti per diffidare di lui, per crederlo inventore interessato di falsissime accuse.

La, si soggiunge, che queste cose diceva il Guidicini esternando il molto suo aggradimento, che si fosse scoperta la reità di Romagnoli e di Zaniboni, perchè così egli avrebbe potuto vivere riccamente in carcere.

Ma quali soccorsi potevansi dare dal Romagnoli, e dallo Zaniboni? Quale vediamo solo principio di soccorso che sia stato trasmesso al Guidicini e che di maggiore ci faccia sospettare? Nessuno ce lo sa dire, ed i vigili custodi delle carceri, se ve ne fosse stato pur uno per quanto meschino, l'avrebbero ben saputo, non avrebbero mancato di denunciarlo.

Si aggiunge che Pini Paolo avrebbe fatto le stesse confidenze al Questore. Qui per verità trovo alquanto di variazione, ed è che queste confidenze combinarono in qualche modo con quelle fatte dal Lolli, e non vi era che qualche piccola differenza, quindi poteva benissimo il Questore fare un equivoco tra il Pini, ed il Faustino Lolli. Ma sopravviene Buonafede il quale avrebbe fatto la famosa confessione in *caput proprium*.

E qui siamo nelle solite contraddizioni. Lolli Faustino avrebbe parlato di 3 individui, Pini avrebbe parlato di 4; sopravviene Buonafede, e nella foga della sua accusa ve ne porta nientemeno che il numero a quattordici. Voi l'udiste, signori giurati, il Buonafede, e quelle sembravano il rantolo di un disperato, che vicino a morire vuole seco trascinare tutta l'umanità. Ma come? Se Guidicini che aveva preso parte al furto, se Pini malfattore, come voi dite, si portano a quattro il numero degli autori del furto Zanetti, come è possibile credere a Buonafede il quale vi parla di 14? Ma io non porrò neppure Buonafede in contraddizione colle pretese rivelazioni che si sono fatte, rivelazioni per se stesse sospette, vi citerò soltanto un testimonia certamente di non dubbia fede, non ladro, non grassatore non carcerato, il quale in quella notte passava vicino alla casa dello Zanetti, e vide quattro persone mascherate, ed una no, e sospettò che questi individui potessero essere gli autori del furto Zanetti. Quello testimonia è il sig. Cesare Galassi. Ora, signori, se noi abbiamo pretese rivelazioni le quali stabilirono che quattro, che cinque furono gli autori di quel furto, se abbiamo un testimonia il quale soltanto questo determinato numero di persone vide presso la casa del Zanetti come si può credere alle millantazioni, alle esagerazioni di Cesare Buonafede?

Ma non basta, o signori, Cesare Buonafede è un pazzo ve lo dice un testimonia chiamato pure al dibattimento di questa causa, ve lo dice uno che fu seco detenuto, ve lo dice Marchiolini Paolo, il quale dichiarò espressamente, e noi lo crediamo, che Buonafede era un pazzo, che un giorno era sitibondo di sangue, non parlava che di sangue,

ed' altro giorno non si leggea sul volto che la gioia. Ora, diceva Faustino Lolli, un infame, talora egli si confessava un ladro, altre volte, sdegnato della sua condizione, si proclamava un innocente. Ora, signori, calcolate tutte le contraddizioni, e ammessa anche l'ipotesi fiscale, pensate all'improbabilità di quello che ha detto il Buonafede, considerate qual era la sua condizione, quale la sua vita, e vedrete se sulla fede di quest'uomo la vostra coscienza vi possa condurre tranquillamente al criterio della colpevolezza degl'imputati ch'egli vi ha venuto ampollosamente designando. Ora, si dirà dal Pubblico Ministero che le rivelazioni ottenutesi dallo risultanze processuali provano il bisogno della natura umana di confidarsi?

Ma questo principio è vittoriosamente combattuto dalle menzogne, che vi abbiamo indicate. Il bisogno di confidarsi importa tutta la verità quando sia leale, quando sia naturale; ma quando si mente non è più un bisogno, quando si mente non è che un artificio, non è che un atto di perversa interessata malignità, d'una nequitosa demenza.

E, quando si dice, o signori, che fra i carcerati vi è un'estrema, un'assoluta, un'incontestabile necessità di confidarsi a vicenda le proprie colpe, che un destino irresistibile li trascina a confessare i misfatti, onde offessero la società, permettetemi che io vi neghi assolutamente la pretesa verità di questo fatto. Da troppo lunghi anni noi abbiamo vissuto sui processi, abbiamo assistito ai dibattimenti, per non doverci convincere, ed assicurare gli altri essere rarissimo il caso d'incontrarsi a quelle rivelazioni, che nel caso presente con naturale meraviglia, moltiplicate.

Il malfattore è astuto; il malfattore raffinato, come si pretenderebbe essere gl'imputati, sa quello che deve fare; ed è contro natura il deporre alla ventura nel cuore di un tristo, di un tempo pressochè ignoto, come è avvenuto in questa causa, la colpevole propria vita e porre così scongiatamente in pericolo la libertà per tutto il tempo che dovrebbe durare la propria esistenza; e fors'anche mettere a repentaglio la propria testa. Nò, non vi è necessità che possa superare l'istinto naturale di salvare ad ogni costo la propria libertà, la propria vita. Se le confessioni fossero fatte con uno scopo indiretto, collo scopo di ottenerne un'utilità, di averne un consiglio, allora si che potremmo chinare il capo alla contraria massima.

Ma quando si tratta di una rivoluzione semplicemente per fare una rivoluzione senza scopo alcuno, unicamente per pericolo di richiamare sopra se stesso la tremenda vendetta della giustizia per un delitto ignoto per una colpa ignorata, oh allora quella massima sarebbe contro natura e non può essere fra le qualità di un malfattore, e di un malfattore, che lungamente vissuto nel delitto, ha dovuto adoperare tutte le sottigliezze del proprio ingegno per deludere gl'investigatori, per sottrarli alla pena meritata. Signori, il principio posto innanzi dal Pubblico Ministero non è, non può esser vero.

Quindi nulla rimane contro Zaniboni, nulla rimane contro Adamo Falchieri; nessuna traccia di delitto, nessun fatto che accenni ad alcun preparativo, cui essi si fossero apparecchiati, nessun indizio di essere stato veduto non che nella casa, nemmeno vicino alla casa del Zanetti, nessun fatto che posteriormente all'avvenuto furto abbiano avuto un premio una mercede, siano stati possessori di un solo oggetto del compendio furtivo.

Quindi nulla si reca innanzi che ottener possa incolpevolezza di Adamo Falchieri, e di Carlo Zaniboni in questo reato. Vi dirò anzi che questa procedura ha portato un qualche frutto ed è che due testimoni intervenuti al dibattimento, e lo rommenterete, furono interpellati sulla qualità di Adamo Falchieri; Guizzardi adunque vi diceva che Adamo Falchieri dovea lavorare perchè nella sua bottega capitava appunto all'oggetto di fare acquisti, che servivano per lavorare, e Cesare Bertazzi venne a confermare quanto diceva il Guizzardi in quanto ch'egli più volte lo vedesse lavorare. Dunque mentre di Falchieri non abbiamo risultati per ritenerlo colpevole di questo reato, abbiamo invece circostanze che lo raccomandano per ritenere che egli avea un lucro onesto per non aver mestieri di abbandonarsi ad uno disonesto.

La bisogna per l'altro dei nostri difesi, il Guidicini, corre diversamente.

Presso il Guidicini furono ritrovate ingranate che appartenevano alle moglie di Brazzetti, queste ingranate furono ritrovate al monte di pietà dove il Guidicini le avrebbe poste in pegno.

Il Guidicini vi ha detto essere quelle della moglie da lei stessa impegnate.

Guidicini poteva non aver conoscenza che queste ingranate fossero pervenute da altre mani. Ma lasciamolo a parte. Ove in ogni ipotesi si volesse ritenere il Guidicini responsabile di questo possesso noi troviamo che per gli argomenti che vi abbiamo addotti quando abbiamo parlato del furto Bianchi, e del furto Canedi, il Guidicini non si potrebbe che ritenere « colpevole di una complicità: » concludo pertanto che a carico di Zaniboni, e di Adamo Falchieri, non concorrendo nessun estremo, nessun principio di prova per ritenerli colpevoli di questa imputazione, vogliate col vostro verdetto dichiarare che non ne sono, e non ne potevano esser colpevoli. Se non possiamo egualmente sperare per Guidicini, noi riteniamo che, con savio criterio, il semplice possesso di quelle ingranate lo renderà solo colpevole di una semplice complicità.

Presidente. — La parola spetta all'avv. Filippi.

Avv. Filippi. — Signor Presidente, prima di parlare, io bramerei sapere, se Le è pervenuto un documento relativo alla carcerazione di certo Neri Eugenio.

Montessoro P. M. — Sissignore, è venuto, e dico sin d'ora risultare, che fu carcerato dal 7 al 12 marzo: produco il documento.

Presidente. — Invito il Segretario a dar lettura di questo documento.

(Dalla lettura di questo documento risulta quanto disse il Ministero Pubblico.)

Presidente. — L'avv. Filippi ha la parola.

L'AVV. FILIPPI, per il furto Zanetti, difende:

Franceschelli Cleto

Romagnoli Luigi

Eccellenze, Signori Giurati.

Franceschelli Cleto e Luigi Romagnoli attendono da me la difesa dall'imputazione loro ascritta d'aver preso parte al furto a pregiudizio di Eustacchio Zanetti avvenuto la sera delli 10 marzo 1862.

In questa causa noi abbiamo una cosa singolare, oltre alla mancanza di una prova diretta, il Pietro Campesi non ha fatto nella procedura scritta alcuna dichiarazione di aver avute confidenze nè da Romagnoli, nè da altri condannati. E si ha a chiamar davvero cosa singolare; perchè da Campesi, che tutto pervenne a strappare da'suoi compagni di carcere, anche a questo riguardo eravamo in diritto di attenderci la sua veritiera parola. La prova addotta dal Pubblico Ministero unicamente si ferma sopra confidenze che sarebbero state fatte da alcuni degli accusati ad altri rivelatori.

Tre versioni, o signori Giurati, noi abbiamo intorno agli autori di questo reato, una sarebbe stata data dal Pini al signor Questore, di cui egli riferisce in un suo rapporto dell'8 dicembre; la seconda versione sarebbe fornita da Guidicini, e ce ne parlò Lolli Faustino; la terza versione sarebbe quella di Cesare Buonafede, ed egli stesso l'ha dichiarata innanzi a voi; queste tre versioni però in alcune parti si differenziano fra loro.

Bologna. — Tipi Fava e Garagnani.